



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Roma, 13 luglio 2005

Protocollo: 3616

Rif.:

Alle Direzioni Regionali  
dell' Agenzia delle Dogane  
**LORO SEDI**

Allegati:

e, per conoscenza:  
All' Area Centrale Affari Giuridici e  
Contenzioso **SEDE**  
All' Area Centrale Verifiche e Controlli  
Tributi Doganali e Accise **SEDE**

**OGGETTO:** Risoluzione n.1/D del 14 marzo 2005 concernente: "Mancata restituzione degli esemplari n3 del D.A.A. Interessi sulle somme recuperate a titolo di accisa". Precisazione.

In relazione alla risoluzione in oggetto, si fa presente che all'ultimo capoverso è stata erroneamente indicata la data 31.12.2004, invece di quella del 31.01.2005, quale data della seduta nel corso della quale il provvedimento è stato esaminato dal Comitato di indirizzo permanente.

Si coglie l'occasione per precisare che, in linea con l'orientamento espresso dal suddetto Comitato, in caso di mancata restituzione, da parte del destinatario, della copia 3 del D.A.A. e una volta decorso il termine di mesi quattro dalla data di spedizione, i beni si presumono immessi in consumo il giorno stesso della spedizione, con la conseguenza che la relativa accisa diventa esigibile a decorrere dalla normale scadenza prevista dall'articolo 3, comma 4, del Testo Unico Accise, ossia dal giorno 16 del mese successivo alla data di spedizione .

Come già indicato nella risoluzione in esame, dalla suddetta data sono quindi dovuti *in ogni caso* anche gli interessi, da richiedere con l'avviso di pagamento che dovrà essere emesso al più tardi decorsi quattro mesi dalla data di spedizione.

*Il Direttore dell'Area Centrale*  
Dr. Aldo Tarascio